



Senato della Repubblica

All'Ente Idrico Campano
PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it

Oggetto: Determinazione RG n.228 del 23/04/2024 con oggetto "Affidamento del servizio idrico integrato. Azioni propedeutiche alla Costituzione della Società Sannio Acque Srl". **Consultazione pubblica. Osservazioni e proposte.**

In riferimento alla determinazione in oggetto emarginata, pubblicata all'albo pretorio on line e sulla home page del sito internet istituzionale dell'EIC in data 23 aprile 2024 ai fini della consultazione pubblica, il sottoscritto Domenico Matera, residente in Bucciano (BN) osserva e propone quanto segue:

1. Con riferimento allo schema di Statuto della costituenda società Sannio Acque Srl:

1.1 La Corte dei Conti, sezione controllo della Campania, con deliberazione n. 14/PASP/2024 del 29/01/2024, paragrafo "7.1. L'oggetto" ha rilevato il contrasto delle previsioni dell'art. 3, comma 7, con le disposizioni di legge che impongono l'esclusività dell'oggetto sociale nella parte in cui per esempio stabilisce che *"La Società, senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione del SII, potrà svolgere attività collegate all'oggetto sociale comunque a favore degli Enti Locali soci e potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, assumere finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia a terzi, assumere partecipazioni in altre Società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, necessarie od utili per il perseguimento dell'oggetto sociale e che non sia impedita dalle leggi vigenti"*.

Ciononostante anche lo schema dello Statuto oggetto della consultazione pubblica mantiene la medesima previsione (ora trasfusa al comma 5 dell'art. 3) che la Corte dei Conti ha censurato per gli indebiti vantaggi che potrebbe conseguire il socio privato dallo svolgimento di attività ulteriori in spregio alla regola dell'esclusività dell'oggetto sociale nel caso di società miste pubblico-private.

Pertanto si propone di sopprimere tale previsione.

1.2 La Corte dei Conti, sezione controllo della Campania, con deliberazione n. 14/PASP/2024 del 29/01/2024, paragrafo "7.2 I versamenti del socio: capitale sociale e riserve targate" ha sollevato eccezioni sul contenuto dell'art. 7, comma 8 dello Statuto ai sensi del quale *"se il socio non risulta titolare di "riserve targate" in misura sufficiente all'assorbimento proporzionale a copertura delle perdite come*



Senatore Domenico Matera

domenico.matera@senato.it



Senato della Repubblica

testé declinato, avrà l'obbligo di procedere alla tempestiva costituzione di una propria "riserva targata" mediante conferimenti a patrimonio netto o apporti espressamente effettuati a fondo perduto, e senza obbligo di restituzione, in misura proporzionale alla quota di capitale al medesimo spettante e per un importo sufficiente alla copertura delle perdite per la quota di sua competenza". Tale disposizione, ha osservato, in particolare, il Collegio "apre al rischio di una incontrollata esposizione finanziaria del socio pubblico, che sarebbe tenuto al ripiano delle perdite ben prima ed indipendentemente dalla valutazione dell'effettiva presenza dei presupposti legittimanti il ripiano delle stesse e la possibile ricapitalizzazione della società, in spregio alle previsioni di cui all'art. 14 del TUSP e del cd. "divieto del soccorso finanziario a tutti i costi".

Ciononostante anche nello schema dello Statuto oggetto della consultazione pubblica si ritrova la medesima previsione.

Pertanto si propone di sopprimere tale previsione.

- 1.3 L'art. 23 dello schema di Statuto della costituenda società mista Sannio Acque Srl ***non è conforme*** all' art.11. del Tusp ove è previsto che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico e che sia l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, a poter disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri; delibera questa a sua volta da sottoporre al controllo successivo di legittimità della sezione competente della Corte dei conti.

Difatti, è fatto obbligo per le società a controllo pubblico di trasmettere alla Sezione regionale della Corte dei Conti le delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico (Cfr. Corte conti, Sez. Autonomie, delib. n. 22/SEZAUT/2019/INPR) e sussiste l'obbligo della motivazione rafforzata nel caso di opzione per la soluzione della composizione collegiale, che dia conto delle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

Pertanto si propone di rivedere le disposizioni statutarie in senso conforme all'art. 11 del Tusp laddove prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico e che sia l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, a poter disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.



Senatore Domenico Matera
domenico.matera@senato.it



Senato della Repubblica

1.4 L'art. 24 dello schema di Statuto della costituenda società mista Sannio Acque Srl laddove prevede "la nomina di uno o più Amministratori Delegati e determinazione dei rispettivi poteri" **non è conforme** alla disposizione dell'art. 11, comma 9, lett. a) del Tusp a mente del quale gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Pertanto si propone di rivedere le previsioni statutarie in senso conforme all'11, comma 9, lett. a) del Tusp.

2. Con riferimento agli schemi di contratto di servizio con il socio privato e di patti parasociali:

2.1 La Corte dei Conti, sezione controllo della Campania, con deliberazione n. 14/PASP/2024 del 29/01/2024, paragrafo 7.4 "Allocazione dei rischi" aveva censurato anche alcune parti dello schema di contratto di servizio con il socio privato e dei patti parasociali laddove viene stabilito che al socio privato siano dovuti corrispettivi per i lavori oggetto di ogni singolo intervento realizzato dalla società e per i compiti operativi ad esso assegnati con il relativo contratto di servizio." Secondo la Corte *"Le norme pattizie passate in rassegna, eludono le disposizioni che, anche nel nuovo impianto del Codice dei contratti pubblici, regolano la corretta allocazione del rischio nelle operazioni di partenariato pubblico – privato, in quanto tutti i compiti affidati al socio operativo vengono remunerati senza la previsione di un meccanismo di riduzione dei corrispettivi, coerente con la scelta di trasferire all'operatore privato i rischi di domanda e di disponibilità"* e *"Tali previsioni pattizie determinano, quindi, il sostanziale esonero da rischi ed un'ipertutela del soggetto privato, sia mediante la restituzione dell'intero capitale versato al momento della costituzione e non in base al valore del patrimonio netto, sia attraverso l'attribuzione di un corrispettivo per ciascuna attività svolta quale socio "operativo," senza la previsione di un criterio di riduzione dei corrispettivi, coerente con la scelta di trasferire all'operatore privato i rischi di domanda e di disponibilità.*

Ciononostante anche nello schema di contratto di servizio (Art. 6) e di patti parasociali (Art. 12, comma 3) oggetto della consultazione pubblica rimangono le stesse previsioni.

Pertanto si propone di rivedere le previsioni del contratto di servizio e dei patti parasociali in senso conforme alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, sezione controllo della Campania, con la deliberazione n. 14/PASP/2024 del 29/01/2024.

Roma 8 Maggio 2024



Senatore Domenico Matera
domenico.matera@senato.it